



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord. Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze - Pistoia. Modifica Via del Casello**

Procedimento **Verifica di Assoggettabilità a VIA**

ID Fascicolo **4038**

Proponente **Autostrade per l'Italia S.p.A.**

Elenco allegati **Parere CTVA n. 2959 del 1 marzo 2019**

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 08/04/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 08/04/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 08/04/2019

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. concernente il “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” e in particolare l’art. 9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14, della Legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO, in particolare, l’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161 recante “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. del 16 giugno 2017, n. 120 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto “*Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord. Ampliamento alla terza corsia nel Tratto Firenze - Pistoia*” proposto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A.;

CONSIDERATO l’articolo 1 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, alla sezione E), che ai fini della verifica della “*corretta esecuzione dell’intervento, il rispetto delle prescrizioni nelle fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione dell’opera e l’attuazione del piano di monitoraggio ambientale*”, prescrive “[...] *in recepimento di quanto prescritto nella Delibera di Giunta Regionale n. 534 dell’8 luglio 2013 [...] è istituito presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali di questo Ministero, l’Osservatorio Ambientale “Autostrada A11 Firenze – Pisa nord – tratto Firenze – Pistoia”, composto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [...], che lo presiederà, dalla Regione Toscana [...], dall’ISPRA [...] e dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno [...] e sarà integrato, relativamente*

agli ambiti e ai temi di loro specifico interesse o competenza , dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dai Comuni interessati [...]”;

CONSIDERATO che l’articolo 2 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, con riferimento alle prescrizioni di cui alle Sezioni A) e B) limitatamente alle nn. B.7 e B.9, dispone come “[...] *Ente Vigilante: l’Osservatorio Ambientale, per quanto di competenza [...]”;*

CONSIDERATO che l’opera consiste nella realizzazione di una variante alla soluzione di ripristino funzionale dell’esistente Via del Casello previsto all’interno del progetto “*Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord. Ampliamento alla terza corsia nel Tratto Firenze - Pistoia*” per il quale è stato redatto il progetto esecutivo aggiornando gli studi e le analisi con le modifiche apportate a Via del Casello;

VISTA la nota del 20 aprile 2018, acquisita al prot. DVA-9948 del 30 aprile 2018, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presentato istanza e documentazione progettuale ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.19, del Decreto Legislativo 152/2006;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 7 maggio 2018 è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della documentazione trasmessa in allegato all’istanza;

VISTA la successiva documentazione integrativa trasmessa dal proponente Società Autostrade per l’Italia S.p.A. con note del 06 agosto 2018, acquisita al prot. DVA-18315 del 6 agosto 2018 e del 12 ottobre 2018, acquisita al prot. DVA-23117 del 15 ottobre 2018.

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera h), dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi*” e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può indurre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che l’area d’intervento non ricade neppure parzialmente all’interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC);

CONSIDERATO che in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, il proponente dovrà trasmettere a questa Autorità competente la documentazione in riscontro a quanto indicato nella prescrizione n. 4 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2959 del 1 marzo 2019;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante regionale;

ACQUISITO il parere della Regione Toscana, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 10 dicembre 2018 di esito positivo subordinatamente al rispetto con condizioni ambientali e raccomandazioni riportate nel parere n. 187 del 23 novembre 2018 del Nucleo valutazione dell'impatto ambientale, acquisito al prot. DVA-28367 del 14 dicembre 2018;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali, del 12 ottobre 2018, assunto al prot. DVA-23105 del 15 ottobre 2018;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 2959 del 1 marzo 2019, acquisito al prot. DVA-6881 del 18/03/2019, costituito da n. 16 (sedici) pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinato al rispetto di condizioni ambientali;

PRESO ATTO che nel citato parere n. 2959 del 1 marzo 2019 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che *“[...] la modifica progettuale migliora significativamente gli impatti paesaggistici rispetto alla soluzione progettuale originaria, contenuta nel progetto “Autostrada A11 Firenze-Prato Nord Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze-Pistoia” [...]”*;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento di “Ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze-Pistoia. Modifica di Via del Casello”, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, al fine di una armonizzazione con il quadro prescrittivo del D.M. 134/2016 e del parere n. 187/2018 del Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, allegato alla Delibera n. 1355 della Regione Toscana.

Art.1 (Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. n. 2959 del 1 marzo 2019.
Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

1. L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, avvalendosi dell'Osservatorio Ambientale di cui all'articolo 1 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016.
2. Alla verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.
 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)